



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 10/2021

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2022, il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Tommaso Pallavacini	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel ricorso ex art. 30, comma 7, Statuto Sezioni TSN presentato a mezzo pec in data 9 dicembre 2021 dai sig.ri Vincenzo Rossi e Romualdo Piombo, entrambi componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, rappresenti e difesi dall'avv. Francesca Brunetto, ed avente ad oggetto *«il provvedimento disciplinare, datato 29/11/2021 e notificato a mani il 30/11/2021 al sig. Vincenzo Rossi e il 2/12/2021 al sig. Romualdo Piombo, emesso dal proboviro unico della Sezione di Cava de' Tirreni del Tiro a Segno Nazionale, avv. Antonio Aiello, con il quale veniva loro comminata la sanzione disciplinare della sospensione, dalle attività sportive e sociali della Sezione, per n. 90 giorni»*.

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 9 dicembre 2021, i sig.ri Rossi e Piombo hanno presentato formale ricorso avverso il provvedimento disciplinare di sospensione di 90 giorni dalle attività sportive e sociali, adottato dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni in data 29 novembre 2021.

A fondamento delle proprie ragioni, gli odierni ricorrenti espongono che, a seguito della nomina quali componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Cava de' Tirreni, hanno partecipato in modo molto assiduo *«alla vita dell'associazione»*, tanto con riferimento *«all'attività sportiva»*, quanto con riferimento *«allo svolgimento di tutte le attività che quotidianamente vengono svolte all'interno della Sezione»*.

Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, l'assemblea straordinaria del 9 giugno 2021 aveva all'ordine del giorno *«una serie di argomenti particolarmente importanti: 1) raccomandata legale signora Ronca; 2)*



Armi ritirate dal Comando VV.UU. di Sarno; 3) Sospetto rilascio di certificati irregolari; 4) Atleti e frequentatori in costante decremento; 5) Varie ed eventuali».

I predetti argomenti, continuano nella propria ricostruzione dei fatti i sig.ri Rossi e Piombo, sono stati oggetto di diverse riunioni assembleari successivamente a quella del 9 giugno 2021; infatti, *«anche nelle successive sedute del 22/6 - 7/7 - 20/7 - 27/7 e 9/9/2021»* l'assemblea ha avuto modo di affrontare le complesse e rilevanti tematiche oggetto dell'iniziale ordine del giorno del 9 giugno 2021.

Ebbene, *«in ordine agli argomenti discussi, benché lo stesso Presidente dichiarasse nell'assemblea del 9/6/2021 la necessità di accertare quanto da lui riferito, e benché nelle riunioni successive i consiglieri Rossi e Piombo sollecitassero la risoluzione delle problematiche, con l'individuazione di eventuali responsabili (senza mai fare attribuzioni specifiche, come invece riportate nei verbali) e l'adozione di misure consequenziali, nulla si verificava. A fronte di tanto, i ricorrenti chiedevano ripetutamente la copia dei verbali delle riunioni, ma riuscivano ad entrarne in possesso solo in data 30/9/2021 e, così come disposto dal Presidente, solo a seguito di richiesta scritta».*

Dalla lettura dei verbali, però, a mero dire dei sig.ri Rossi e Piombo non emergevano e non trovavano riscontro *«le discussioni e tutto quanto emerso nelle assemblee»*; ciò era dovuto alla circostanza che fosse consuetudine nel corso dell'assemblea redigere *«un semplice brogliaccio, poco significativo delle discussioni effettuate»* e che il verbale sarebbe stato redatto e confezionato successivamente.

Tale mancato riscontro tra quanto avveniva e si dibatteva nel corso delle riunioni e quanto riportato poi nel testo finale dei verbali ha costretto, in data 11 novembre 2021, i sig.ri Rossi e Piombo a trasmettere al Presidente della Sezione una nota scritta con la quale *«i ricorrenti rilevavano che in ordine alle problematiche sollevate dal Presidente Pellegrino nell'assemblea del 9/6/2021, riguardanti la questione delle telecamere di videosorveglianza, che avevano funzionato e registrato pur essendo prive delle necessarie autorizzazioni e di tutto quant'altro connesso al sistema, la movimentazione di armi e munizioni effettuata irregolarmente ed il rilascio di certificazioni di competenza della Sezione non in perfetta aderenza alla normale procedura prevista dal Manifesto della UITTS, quanto riportato nei verbali non dava pieno riscontro a quanto emerso in sede assembleare».*

Il Presidente dalla Sezione, con una nota del 22 novembre 2021, ha riscontrato quanto rappresentato e lamentato dagli odierni ricorrenti, *«respingendone e contestando genericamente il contenuto».*

Nel corso, infine, della successiva riunione del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2021 il sig. Rossi si è visto notificare il provvedimento disciplinare di sospensione per cui oggi è lite; lo stesso documento, poi, è stato notificato al sig. Piombo il successivo 2 dicembre 2021.

1.1



I sig.ri Rossi e Piombo eccepiscono l'illegittimità del provvedimento impugnato *«in quanto infondato, sia in punto di fatto che per le argomentazioni svolte»*.

Secondo la difesa degli odierni ricorrenti, esaminando la motivazione addotta dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni emergerebbe la circostanza che i sig.ri Rossi e Piombo siano stati *«sanzionati per il fatto che, sostenendo circostanze “palesamente infondate”, “inopinatamente perseverano nei propri inqualificabili comportamenti denigratori, all'evidente scopo di nuocere al buon andamento del sodalizio”»*.

Tra le condotte censurate vi sarebbe anche quella posta in essere al di fuori dell'ambito associativo, concretizzatesi nell'aver *«perfino avvicinato il sig. Pellegrino Gennaro, figlio del Presidente, ma completamente estraneo all'Associazione, esternando la sussistenza di pretese malefatte da parte degli organi sezionali e gettando discredito sull'operato degli stessi»* (cfr. provvedimento disciplinare di sospensione).

A mero dire dei sig.ri Rossi e Piombo, detta circostanza, così come quelle non meglio individuate e circostanziate di *«inqualificabili comportamenti denigratori»*, non troverebbe alcun oggettivo riscontro né dai verbali delle assemblee svoltesi, né tanto meno dalla richiamata nota del Presidente di Sezione del 22 novembre 2021.

In altri termini, continua nel proprio ragionamento la difesa degli odierni ricorrenti, *«non è dato comprendere per quale motivo quelle stesse problematiche che erano alla base dell'ordine del giorno, predisposto dal Presidente Pellegrino per l'assemblea del 9/6/2021, diventino a carico dei Consiglieri Rossi e Piombo “inqualificabili comportamenti denigratori all'evidente scopo di nuocere al buon andamento del sodalizio”, come pure sottolinea il proboviro nel provvedimento sanzionatorio»*.

Per altro verso, i sig.ri Rossi e Piombo osservano come il provvedimento *de quo* *«è illegittimo per totale mancanza di indicazione della norma violata»*.

Infatti, scorrendo il provvedimento sanzionatorio *«nessuna norma viene richiamata e, pertanto, al di là della contestazione, totalmente irrilevante, dell'incontro tra i ricorrenti ed il figlio del Presidente, non è dato conoscere dai ricorrenti quale norma sia stata da loro, così gravemente violata»*.

A ciò si aggiunga, poi, l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento per quanto riguarda la violazione, da parte del Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, della disposizione ex art. 30, comma 6, dello Statuto delle Sezioni, a mente del quale *«I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale»*.

Infatti, il richiamato provvedimento sanzionatorio sarebbe stato emesso in assenza *«di ogni indagine istruttoria»*, atteso che non si comprenderebbe *«cosa possa aver evinto il proboviro dalla lettura dei verbali*



e delle note dei rispettivi avvocati e tenendo conto che l'unica attività espletata è stata quella di sentire il figlio del Presidente».

Conseguentemente, la difesa degli odierni ricorrenti lamenta l'illegittima condotta posta in essere dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, in quanto *«il provvedimento non solo viola l'obbligo istruttorio che il proboviro aveva, una volta preso atto di quanto emergeva dalla nota dei ricorrenti inviata al Presidente e dagli stessi verbali, ma fatto anch'esso prioritario viola il principio del contraddittorio»*.

I sig.ri Rossi e Piombo, infatti, non sono stati ascoltati dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni il quale, secondo le doglianze dei ricorrenti, avrebbe dovuto convocarli al fine di poter consentire a quest'ultimi di *«esprimere le proprie ragioni»*.

Infine, la difesa dei ricorrenti eccepisce la carenza di alcuna motivazione in merito alla misura della sanzione irrogata (*id est*, 90 giorni di sospensione ex art. 30, comma 4, dello Statuto delle Sezioni), equivalente alla sanzione massima irrogabile.

Secondo quanto affermato dai sig.ri Rossi e Piombo, sarebbe stato *«doveroso»* per il Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni *«emettere [un] provvedimento "adeguatamente motivato"»*, palesando e specificando *«le ragioni supportanti l'applicazione di una sì pesante sanzione»*.

I ricorrenti, infine, con il proprio ricorso hanno formulato specifica istanza inhibitoria del provvedimento *de quo*, atteso che lo stesso *«comporta danni considerevoli nei confronti dei signori Rossi e Piombo, anche per l'impossibilità di partecipare alle prossime gare»*.

2.

Con ordinanza del 13 dicembre 2021 ex art. 34, lett. C) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il giorno 12 gennaio 2022 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), come integrata dall'art. 221, comma 2, L. n. 77/2020, richiamato altresì il D.L. n. 52/2021.

Così, all'udienza del 12 gennaio 2022 si è svolta l'udienza in Camera di Consiglio non partecipata, nel corso della quale il Collegio ha dato atto che i sig.ri Rossi e Piombo hanno depositato una propria memoria difensiva integrativa, con la quale, preliminarmente, hanno reiterato la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze ivi indicate.

Il Collegio, altresì, ha dato atto della mancata costituzione in giudizio della Sezione TSN di Cava de' Tirreni e del mancato intervento della Procura Federale.

Il Collegio, all'esito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio dai ricorrenti, ha ritenuto di non accogliere l'inibitoria richiesta stante l'assenza nel caso di specie del requisito del *periculum in mora* (*id est*,



«pregiudizio imminente e irreparabile») come previsto ex art. 42, comma 1 del Regolamento di Giustizia UITS.

Il Collegio, infine, non ha ritenuto necessario svolgersi ulteriore attività istruttoria e, conseguentemente, ha assunto il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di conclusioni e repliche, da depositarsi rispettivamente entro il 17 gennaio 2022 ed entro il 20 gennaio 2022.

I ricorrenti hanno ritualmente depositato note difensive conclusive.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, con riferimento all'eccezione sollevata di violazione del dettato normativo di cui all'art. 30, comma 6, dello Statuto delle Sezioni, in conformità con quanto già statuito dal Tribunale Federale in procedimenti analoghi a quello oggi proposto dai sig.ri Rossi e Piombo (cfr. Decisione N.R.G. 1/2019 del 14-31 gennaio 2019).

Il riferimento normativo cui tendere è quello di cui all'art. 30 dello Statuto delle Sezioni, rubricato "Collegio dei Probiviri o Proboviro unico", il quale, al comma 6, prevede espressamente che *«I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale»*.

Ebbene, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso introduttivo emerge inequivocabilmente che la sanzione irrogata dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni sia stata assunta senza aver garantito alle parti (*id est*, ai sig.ri Rossi e Piombo) il dovuto contraddittorio sugli elementi esistenti (i verbali delle diverse assemblee della Sezione e le rispettive note dell'11 e 22 novembre 2021) e assunti (audizione del sig. Gennaro Pellegrino del 26 novembre 2021) in istruttoria e posti alla base della decisione. A tal riguardo, lo stesso provvedimento oggi impugnato (cfr. doc. 1 dei ricorrenti) conferma l'illegittimità della procedura seguita dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni.

Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato: *«avvalendomi dei poteri istruttori conferitemi dall'art. 30, comma 6, del vigente Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionali, ho provveduto a convocare presso il mio studio, alla piazzetta San Gaetano n. 47 in Salerno, per il giorno 26 11/2021, il signor Pellegrino Gennaro, il quale mi ha confermato la relativa circostanza»*.

Conseguentemente, il Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni ha assunto il provvedimento di sospensione in danno dei sig.ri Rossi e Piombo *«all'esito dell'attività istruttoria espletata»*.

In altri termini, e secondo quanto dedotto, eccepito e argomentato dai ricorrenti, l'attività istruttoria del Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni (acquisizione dei verbali delle assemblee, acquisizione delle note dell'11 novembre 2021 dei sig.ri Rossi e Piombo e del 22 novembre 2021 della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, audizione del sig. Gennaro Pellegrino) si è svolta in violazione del dettato normativo di cui



all'art. 30, comma 6, dello Statuto delle Sezioni, impedendo ai destinatari del procedimento innanzi al Proboviro stesso di poter esercitare l'ineludibile diritto di difesa, facendo valere le ragioni poste alla base degli asseriti *«inqualificabili comportamenti denigratori»* per i quali sono stati sottoposti al procedimento disciplinare.

Tra l'altro, il fatto che il Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni abbia agito senza rendere noto ai sig.ri Rossi e Piombo l'esistenza del procedimento disciplinare in atto è confermato dalla ulteriore circostanza che gli stessi sono venuti a conoscenza dello stesso solo con la comunicazione/notifica del provvedimento irrogato.

Per le ragioni poc'anzi esposte, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso perché il provvedimento impugnato è stato emesso in palese violazione di una disposizione statutaria che, a sua volta, recepisce quel consolidato e fondamentale principio dell'ordinamento giuridico quale il diritto alla difesa nel contraddittorio delle parti (art. 111, comma 2, della Costituzione *«Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»*).

Conseguentemente, l'accoglimento del ricorso per tale profilo di illegittimità del provvedimento impugnato assorbe le ulteriori ragioni di merito dedotte dai sig.ri Rossi e Piombo.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 30, comma 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento emesso dal Proboviro unico della Sezione TSN di Cava de' Tirreni in data 29 novembre 2021 e conseguentemente annulla la sanzione irrogata nei confronti dei sig.ri Vincenzo Rossi e Romualdo Piombo.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Cava de' Tirreni in persona del suo Presidente, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente

f.to digitalmente Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to digitalmente Avv. Tommaso Pallavicini

Il Componente relatore est.

f.to digitalmente Avv. Michele Girardi